

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in sede pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti:

Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
Avv. Ettore ATZORI	Componente
Avv. Paola CARELLO	Componente
Avv. Giampiero CASSI	Componente
Avv. Claudio CONSALES	Componente
Avv. Francesco De BENEDETTIS	Componente
Avv. Francesco FAVI	Componente
Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
Avv. Antonino GALLETTI	Componente
Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
Avv. Francesca PALMA	Componente
Avv. Federica SANTINON	Componente

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella persona del dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Napoli (pec [OMISSIS]) con la difesa dell'avv. [DDD] (Pec [OMISSIS]) domiciliato in [OMISSIS], avverso la decisione n. 91/2021 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli dep. in data 11.10.2021 e in pari data notificata a mezzo pec, con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Per il ricorrente nessuno è comparso:

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione della Consigliera avv. Paola Carello.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Il procedimento disciplinare a carico dell'avv. [RICORRENTE], iscritto all'Ordine di Napoli, ha tratto origine da un'informativa trasmessa in data 8.6.2018 al COA di Napoli dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che comunicava che nei confronti del professionista era stata esercitata l'azione penale mediante decreto di citazione a giudizio del 25.5.2018 per i reati di cui agli artt. 110 e 494 c.p.

Nel corso del procedimento innanzi il CDD l'avv. [RICORRENTE] si è difeso depositando memorie e documentazione, deducendo di essere completamente ignaro della sostituzione di persona operata da colui che si era presentato come [AAA] e di aver chiesto di essere sentito dall'autorità penale per chiarire la propria posizione.

All'esito del procedimento con decisione n.91 del 11.10.2021 il CDD di Napoli ha applicato al ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, ritenendo sussistente la responsabilità disciplinare in relazione al seguente capo di incolpazione:

“violazioni di cui agli artt. 4 e 9 CDF, a seguito dei fatti descritti nel decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura d. R. presso il Tribunale di Napoli in data 25.05.2018 e, in particolare, perché, in concorso con tale [AAA], al fine di procurare a sé o ad altri il vantaggio di richiedere la concessione di un finanziamento, sostituiva illegittimamente la persona di [AAA] a quella di [AAA]. In Napoli il 4.5.2017”.

A fondamento della decisione una stringatissima motivazione con cui il CDD ha ritenuto accertato l'addebito, per essere fatti provati in conseguenza dell'istruttoria penale e delle caratteristiche della difesa dell'incolpato, ritenuta né concreta né esauriente.

Avverso la decisione sono stati notificati due ricorsi, entrambi tempestivi.

Il primo è pervenuto al CDD di Napoli il 18.10.21 ed è sottoscritto solo dall'avv. [CCC] del Foro di Napoli, professionista che risulta abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dalla data del 19.11.2021.

L'atto è privo di procura e l'avv. [CCC] dichiara di essere stato nominato in sede di udienza dinanzi al Consigliere Istruttore del CDD in data 10.05.2021, articolando un solo motivo di doglianza, consistente nella nullità del procedimento per mancato avviso delle udienze e della decisione del CDD in suo danno quale difensore dell'incolpato.

Il secondo ricorso è datato 2.11.2021 ed è stato depositato dall'avv. [DDD], difensore dotato di *ius postulandi* e di procura in calce al ricorso.

L'atto è articolato in quattro motivi: con il primo si denuncia la nullità del procedimento per difetto di notifica della citazione a giudizio al difensore avv. [CCC], contestando che questi, no-

minato in data 10.5.2021, non avrebbe ricevuto la comunicazione della citazione a giudizio, con violazione del diritto di difesa.

Con il secondo motivo si deducono l'Insufficienza e l'illogicità della motivazione, errata per mancata considerazione delle difese svolte dal ricorrente, nonché carente, apodittica e comunque apparente, essendo formulata mediante mero rinvio implicito alle risultanze del procedimento penale.

Il terzo motivo contesta l'insussistenza degli illeciti disciplinari ex artt. 4 e 9 c.d.f., contestando l'omessa individuazione in maniera chiara e certa delle specifiche di condotte violative delle disposizioni generali di cui ai citati articoli.

I due ultimi motivi attengono alla sanzione, ritenuta eccessiva e sproporzionata.

Il ricorrente conclude chiedendo in via principale l'assoluzione nel merito; in subordine, l'irrogazione della più mite sanzione dell'avvertimento; in via ancora subordinata, l'irrogazione della più mite sanzione della censura; in ultimo, l'irrogazione della sospensione in misura minima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo ricorso avverso la decisione del CDD di Napoli pervenuto in data 18.10.21 è sottoscritto dal solo avv. [CCC] del Foro di Napoli, che dichiara di essere stato nominato in sede di udienza dinanzi al Consigliere Istruttore del CDD in data 10.05.2021 e non allega alcuna procura.

Al momento del deposito del ricorso l'avv. [CCC] non era abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (lo è dal 19.11.2021).

Per tale seconda ragione, detto ricorso è inammissibile. L'art. 182 c.p.c risulta infatti applicabile innanzi al CNF soltanto dove sussista la possibilità «di regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio» (per prima e tra le tante Cass. S.U. 27 aprile 2017, n. 10414). Circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso di specie.

Il secondo ricorso è pervenuto tempestivamente in data 2.11.2021 a mezzo del difensore avv. [DDD] dotato di *jus postulandi* e munito di procura speciale in calce all'atto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo.

La contestualità della decisione dei due ricorsi conduce nel caso di specie a ritenere ammissibile della seconda impugnazione che verrà esaminata nel merito.

2. Con il primo motivo si deduce la nullità del procedimento per difetto di notifica della citazione a giudizio al difensore avv. [CCC], secondo difensore nominato in data 10.5.2021 suc-

cessivamente all'avv. [DDD] mai revocata, che non avrebbe ricevuto la comunicazione della citazione a giudizio e dell'avvio della fase dibattimentale, con violazione del diritto di difesa. La doglianza non può essere condivisa, ove si consideri che nell'ambito del procedimento disciplinare l'incolpato che non intenda difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l'assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, che conferma Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 novembre 2021).

Dal momento che il nome dell'avv. [CCC] compare come difensore nel corso dell'audizione dell'incolpato innanzi il Consigliere Istruttore il giorno 10.5.2021, dopo che in data 20.05.2018 era stato già stato nominato come difensore l'avv. [DDD], mai revocato, l'indicazione del secondo difensore avv. [CCC] deve essere ritenuta non ammissibile e pertanto non produttiva di alcun effetto nel procedimento.

Nessuna violazione del diritto di difesa può, allora, ritenersi realizzata, dato che l'atto di citazione a giudizio risulta correttamente e tempestivamente comunicato in data 13.7.2021 sia all'incolpato che al difensore avv. [DDD].

3. Con il secondo motivo si contesta l'Insufficienza e l'illogicità della motivazione, errata per mancata considerazione delle difese svolte dal ricorrente, nonché carente, apodittica e comunque apparente, essendo formulata mediante mero rinvio implicito alle risultanze del procedimento penale.

Il CDD di Napoli ha fondato la propria decisione di accertamento di responsabilità disciplinare, con applicazione di una sanzione ablativa, sulle poche righe di motivazione che si riportano: *“I fatti contestati all'incolpato appaiono provati a seguito dell'istruttoria penale ed al decreto di citazione a giudizio in atti. alcuna concreta difesa appare essere stata fornita ed in modo esauriente dall'incolpato. Può pertanto ragionevolmente affermarsi la colpevolezza dell'incolpato e la fondatezza degli addebiti disciplinari dei quali risponde”*.

Una motivazione palesemente inadeguata e carente, priva di argomentazione giustificativa sufficiente per una pronuncia di responsabilità, rispetto alla quale tuttavia sussiste il potere del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di appello, di apportare le integrazioni ritenute necessarie, dal momento che l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (conf. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 9 novembre 2022).

Le risultanze procedurali evidenziano tuttavia nell'operato del CDD ulteriori gravi carenze che non consentono al Collegio di poter integrare o emendare la motivazione per le ragioni che seguono.

La formulazione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio sono state deliberate in seguito a richieste del Consigliere istruttore fondate esclusivamente su circostanze quali la contestazione della recidiva nel decreto di citazione a giudizio, la gravità dell'ipotesi del reato contestato ex art. 494 c.p., l'atteggiamento dell'iscritto di disinteresse verso la vicenda disciplinare.

Il CDD di Napoli ha ignorato che il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, in ossequio al quale l'onere della prova circa la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato grava unicamente sul CDD, non incombendo sull'incolpato l'onere di dimostrare l'infondatezza dei fatti posti a base delle contestazioni, né tanto meno di apportare elementi idonei a fornire una diversa prospettazione dei fatti (conf. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 22 marzo 2022).

Principio che non subisce deroghe, né attenuazioni, neppure nell'ipotesi in cui all'incolpato sia stata contestata nel capo di imputazione la recidiva reiterata o se la sua difesa sia elusiva o inidonea a provare l'infondatezza delle contestazioni.

Gli unici atti dell'indagine penale acquisiti in sede disciplinare ed utilizzabili per ricostruire i fatti contestati risultano essere il decreto penale di citazione a giudizio (che riporta il solo capo di imputazione) ed i documenti depositati dall'incolpato con le note difensive, costituiti dal verbale di interrogatorio reso in data 10.5.2028 dinanzi alla dott.ssa [OMISSIS] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dal verbale di sommarie informazioni rese alla Squadra Mobile della Questura di Napoli in data 13.5.2017 da [OMISSIS], dal verbale di sommarie informazioni rese in Procura dallo stesso [OMISSIS] in data 23.5.2028, dall'annotazione della Squadra Mobile della Questura di Napoli sui fatti oggetto di indagine penale.

Documenti che confermano la circostanza, invero non contestata, che l'avv. [RICORRENTE] accettò di assistere nella richiesta di finanziamento un signore presentatosi come [AAA], ma che non appaiono sufficienti a provare che il legale fosse a conoscenza delle false generalità fornite dal predetto assistito.

Le carenze istruttorie e dibattimentali del procedimento svoltosi innanzi al CDD e l'assenza di riscontri probatori idonei a confermare la conoscenza della falsa identità dell'assistito da parte dell'avv. [RICORRENTE] non consentono alcun aggiustamento della decisione impugnata, resa all'esito di un procedimento in cui la prova della responsabilità dell'incolpato non è stata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio.

Consegue la riforma della pronuncia per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, restando assorbiti i residui motivi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 18 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà